



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Assessore all'artigianato, commercio, promozione sport e turismo**

Via Romagnosi, 9 – 38122 TRENTO  
T +39 0461 495929 F +39 0461 499264  
pec [ass.acpst@pec.provincia.tn.it](mailto:ass.acpst@pec.provincia.tn.it)  
@ [ass.acpst@provincia.tn.it](mailto:ass.acpst@provincia.tn.it)  
web [www.provincia.tn.it](http://www.provincia.tn.it)

Preg.mi Signori / Gentile Signora

**Giovanni Bort**

Presidente  
UNAT - Unione Albergatori  
RESCASA

**Gianni Battaiola**

Presidente  
ASAT - Associazione Albergatori ed Imprese turistiche della Provincia di Trento

**Livio Valentini**

Presidente  
FAITA Trentino

**Manuel Cosi**

Presidente  
Associazione Agriturismo Trentino

**Stefania Angeli**

Presidente  
Associazione Bed and Breakfast di Qualità in Trentino

**Ezio Alimonta**

Presidente  
Associazione Gestori Rifugi del Trentino

e.p.c.

**Mauro Caldini**

Presidente  
Trentino Riscossioni S.p.A.

**Sergio Bettotti**

Dirigente Generale  
Dipartimento Artigianato, Commercio,  
Promozione Sport e Turismo

**Giorgio Cestari**

Dirigente  
Servizio Turismo e Sport

**Maurizio Rossini**

Amministratore Unico  
Trentino Marketing S.p.A.

LORO SEDI

Trento, **21 DIC. 2020**

Prot. n. PAT/RFA044/2020- 823320

OGGETTO: Regolamento di attuazione dell'art. 15 della L.P. 2 agosto 2020, n. 8 in materia di imposta provinciale di soggiorno.

Con la presente si comunica che in data 25 dicembre 2020 entra in vigore il nuovo Regolamento di esecuzione dell'articolo 15 della legge provinciale n.8/2020 (Legge sulla promozione turistica provinciale 2020) in materia di imposta provinciale di soggiorno, con decorrenza **dal 1 gennaio 2021**.

Le nuove disposizioni in materia di imposta di soggiorno nascono da due obiettivi che discendono dalla Riforma del sistema turistico trentino (lp n.8/2020): **uniformare** i valori dell'imposta di soggiorno su tutto il territorio provinciale in modo da evitare incomprensibili differenze tra una valle e l'altra e – in particolare – **mettere in sicurezza il sistema turistico trentino** per quanto riguarda i suoi finanziamenti nei prossimi anni. Infatti, grazie ai valori dell'imposta di soggiorno a regime l'intero sistema della promozione turistica trentina sarà in grado di reggersi in autonomia con risorse certe e svincolate dagli orientamenti politici di turno. Rimane poi assolutamente confermato il principio per il quale ogni euro incassato in un ambito ricada a favore di quel medesimo ambito.

Nel dettaglio, il regolamento **prevede** - fatte salve una serie di esenzioni - **che l'imposta provinciale di soggiorno sia applicata a tutte le persone che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio provinciale, fino ad un massimo di dieci notti consecutive.**

L'imposta è stata suddivisa in base alle categorie di ricettività previste dall'art. 15 comma 2 e, relativamente alla misura, si prevedono **due distinti momenti di applicazione**. Infatti, a causa della difficile situazione attuale dovuta alla pandemia da Covid-19 si è voluto stabilire un periodo transitorio, dal 1 gennaio 2021 al 30 novembre 2021, durante il quale si applicheranno dei valori di imposta di soggiorno inferiori rispetto a quelli stabiliti dal 1 dicembre 2021. Per certi ambiti questo quadro temporaneo comporterà una riduzione dei valori dell'imposta di soggiorno, per altri – al contrario – un primo graduale aumento verso i valori a regime.

L'imposta di soggiorno è stabilita come di seguito specificato:

Categorie strutture	Misura dal 1/1/21 al 30/11/21	Misura dal 1/12/21
Alberghi 5 stelle	2,30 euro	3,00 euro
Alberghi 4 stelle superior e 4 stelle	1,80 euro	2,50 euro
Alberghi 3 stelle superior e 3 stelle	1,50 euro	2,00 euro
Alberghi 2 stelle – 1 stella – non classificato	1,00 euro	1,50 euro
Extra-alberghiere	1,00 euro	1,50 euro
Agriturismo – Rifugi escursionistici - Campeggi	1,00 euro	1,50 euro
Alloggi per uso turistico	1,00 euro	1,00 euro

Preme sottolineare come il **gestore della struttura ricettiva** sia chiamato ad **informare i propri ospiti sulle modalità di applicazione dell'imposta provinciale di soggiorno**, e debba **provvedere alla riscossione nei confronti del soggetto passivo e alla successiva comunicazione e versamento** alla società Trentino Riscossioni S.p.A. secondo le regole previste dal citato regolamento.

Per tutte le strutture riportate in tabella, ad eccezione degli alloggi per uso turistico, la comunicazione è presentata come di seguito specificato:

- entro il 16 maggio per i soggiorni il cui incasso dell'imposta rientra nel periodo 1 gennaio - 30 aprile e relativo versamento 16 giugno;
- entro il 16 settembre per i soggiorni il cui incasso dell'imposta rientra nel periodo 1 maggio - 31 agosto e relativo versamento 16 ottobre;
- entro il 16 gennaio per i soggiorni il cui incasso dell'imposta rientra nel periodo 1 settembre - 31 dicembre e relativo versamento 16 febbraio;
- per gli alloggi per uso turistico entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per i soggiorni il cui incasso dell'imposta rientra nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre e relativo versamento 16 aprile dell'anno successivo.

Desidero evidenziare che saranno attivate, in collaborazione con le strutture competenti, **delle forme di comunicazione sul funzionamento e sulle modalità operative dell'imposta di soggiorno sia utilizzando supporti informativi informatici sia tramite incontri in modalità digitale (decisione ASS) .**

Con preghiera di dare ampia diffusione alla presente comunicazione, si informa che al seguente link potrete trovare il Regolamento sopra esposto:

<https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=35595>

L'occasione è gradita per porgere un cordiale saluto.

- Roberto Faijoni -

